



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 102 del 23/06/2022

Oggetto : REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE A TARGHE ALTERNE NEL CENTRO URBANO, A TITOLO SPERIMENTALE.

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3

Premesso che il Comune di Meta è attraversato dalla s.s. 145 che collega l'[A3 Napoli-Salerno](#) con la [penisola sorrentina](#), convogliando il traffico veicolare di un'area, quale quella napoletana, ad alta densità di popolazione;

che la suddetta strada, nel tratto di snodo dalla frazione di Pozzano, perde la connotazione di strada veloce, sia per le numerose curve presenti in ragione della caratteristica geografica del territorio, sia per le numerosissime auto che vi transitano, dirette verso attività commerciali, ricettizie, lavorative in genere;

che il flusso veicolare si incrementa e rallenta in vista della stagione estiva che, in penisola sorrentina, copre un lasso temporale molto ampio, quanto meno da aprile ad ottobre, in ragione della vocazione altamente turistica della zona che diventa attrazione di numerosissimi turisti che vi giungono in gran maggioranza con trasporto su ruote;

Considerato che, in particolare, il comune di Meta, per le sue caratteristiche morfologiche, per le bellezze del territorio, per la tranquillità di cui si può godere, per il suo litorale ed anche per le caratteristiche antropiche di piccolo centro, durante il periodo estivo è letteralmente invaso da auto e motocicli di turisti, avventori, pendolarti che si riversano poi sulle spiagge;

che, l'estensione territoriale del Comune di circa 2 km, non consente di sorreggere un tale incremento della popolazione anche per la carenza di zone da adibire alla sosta dei veicoli causata da vincoli paesaggistici ed urbanistici;

che, pertanto, l'afflusso dei veicoli diventa pressochè incontrollabile in quanto continuativo nel corso delle giornate ingenerando seri inconvenienti di viabilità, turbamento della tranquillità dei residenti, congestionamento del traffico, problemi anche di sicurezza pubblica attesa la variegata tipologia di persone che si riversa sul territorio;

che, nonostante le problematiche di sicurezza e viabilità siano state segnalate alle competenti autorità, nessun provvedimento o accordo è stato raggiunto risolutivo;

Che una soluzione ottimale se non necessaria, alla luce degli affollamenti delle scorse settimane, si prospetta essere quella di limitare la circolazione nel centro urbano con l'attuazione del sistema delle targhe alterne, nei mesi di luglio e agosto 2022 e nei giorni di massima concentrazione di traffico ovvero venerdì, sabato e domenica, al fine di omogeneizzare la disciplina del traffico sulle



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

arterie principali del centro urbano, in considerazione anche della conformazione geometrica delle strade, delle tortuosità (serie di curve e strettoie) e della larghezza limitata delle carreggiate;

Ritenuto opportuno limitare la circolazione veicolare nel centro urbano a partire dall'incrocio Via S. E De Martino / Via G. Marconi e dall'incrocio Via Caracciolo / Via A. Cosenza, consentendo il transito dei veicoli con targa dispari nei giorni dispari e dei veicoli con targa pari nei giorni pari, ai fini della sicurezza della circolazione;

Visto il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92, in particolare l'art. 6, commi 1, 2 e 4, e l'art. 7, comma 1, che disciplinano la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Sentiti l'Amministrazione e l'UTC;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite e confermate allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore 9;

ORDINA

A titolo sperimentale, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Nei mesi di luglio e agosto 2022, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, **a partire da venerdì 1° luglio 2022**, limitare la circolazione veicolare nel centro urbano dall'incrocio Via S. E. De Martino / Via G. Marconi e dall'incrocio Via A. Cosenza / Via Caracciolo, con il sistema delle targhe alterne, consentendo in pratica il transito dei veicoli con l'ultimo numero di targa dispari nei giorni dispari e dei veicoli con l'ultimo numero di targa pari nei giorni pari.

Sono esclusi dal rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza le seguenti categorie:

- Residenti nel Comune di Meta;
- Veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti del contrassegno speciale;
- Il personale, purché in servizio anche con mezzi propri, delle Forze dell'Ordine, di Polizia e Protezione Civile nonché i mezzi utilizzati per il soccorso medico e di emergenza;
- Veicoli con a bordo un medico in visita domiciliare perchiamate d'urgenza;
- Mezzi del Trasporto Pubblico Locale;
- Bus turistici, taxi e NCC;
- Veicoli a servizio dei sacerdoti, degli addetti al culto, degli operatori delle chiese;
- Mezzi adibiti al carico e scarico merci nel territorio comunale;
- Coloro che sono prenotati presso strutture ricettive e/o ristoranti di Meta;
- Conducenti di veicoli utilizzati nel tragitto casa/lavoro.

DISPONE

Che il Comando Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati del rispetto del presente dispositivo.



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D. Lgs.n.285/92).

Che copia della presente venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e nella bacheca del locale Comando di Polizia Municipale, nonché trasmessa a: Comando di Polizia Municipale di Piano di Sorrento - Comando di Polizia Municipale di Vico Equense - Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento - Commissariato di P.S. Sorrento - Comando Tenenza G.d.F. Massalubrense – Federalberghi penisola sorrentina - A.S.L. NA3 SUD Distretto 59 - EAV - SITA - e, p. c. al Sindaco e Uffici Tecnici, sede. E resa nota ai residenti e alle attività del posto.

AVVERTE

Per le violazioni del dispositivo di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del D. Lgs. n. 285/1992, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

AVVERTE, altresì

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Responsabile Dipartimento 3

Borrelli Rocco

(sottoscritto digitalmente)